



La Riforma dello sport

**Misure civilistiche – Personalità Giuridica –
Registro Attività Sportive Dilettantistiche**

Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro

Torino - 20 maggio 2023

La legge delega

Legge 08 agosto 2019 n. 86
Publicata in G.U. n. 191 del 16 agosto 2019



I Decreti di attuazione della riforma dello sport

1. **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 5, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;**
2. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 6, recante ***misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;***
3. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 7, recante ***misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;***
4. **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39** avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 8, recante ***semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;***
5. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 9, recante ***misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.***



L'entrata in vigore della riforma

D. LGS. 36/2021 – ART 52 «ABROGAZIONI»

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (01/07/2023 – salvo rinvio) sono abrogati:
- a) articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (che vengono sostituiti da analoghi articoli del D.Lgs 36)
 - b) legge 20 gennaio 2016, n. 12 «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva»
 - c) articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»
 - d) articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 «Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili»



L'entrata in vigore della riforma

D. LGS. 39/2021 – ART. 17 «ABROGAZIONI»

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (31/08/2022 – art. 17 bis) è abrogato l'art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni. Dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186

Il CONI non sarà più «l'unico organismo certificatore» dell'effettiva attività sportiva dilettantistica svolta dalle ASD/SSD



LA RIFORMA DELLO SPORT - LE PAROLE CHIAVE

Registri

Fiscalità

Personalità giuridica

Scopo di lucro

Attività principale e diverse

Lavoratore sportivo e Volontario

Definizioni




LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI



I soggetti che operano nello sport dilettantistico

Enti sportivi Dilettantistici «puri»

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
- Società Sportive Dilettantistiche a r.l. (SSD)
- Società Dilettantistiche Cooperative Sportive (SCSD)



Iscritti al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RAS)

c/o il Dipartimento dello Sport

Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica

- Associazioni Promozione Sociale (APS)
- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Enti Generici del Terzo Settore (ETS)
- Imprese Sociali (IS)



Iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) c/o il MLPS

+ RAS

Requisiti statutarî – art. 7 Decreto 36

Oggetto Sociale

vengono sostanzialmente richiamate le disposizioni del comma 18 dell'art. 90, L. 289/2002 con alcune importanti precisazioni:

- **L'oggetto sociale** dovrà prevedere "l'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".



Art. D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**

ART.90 comma 18 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica;**

Requisiti statutarî – art. 7 Decreto 36

Esercizio di attività sportiva in via stabile e principale

- **esercizio**
- **in via stabile e principale**
- **organizzazione e gestione**
- **di attività sportive dilettantistiche**, ivi **comprese** la **formazione**, la **didattica**, la **preparazione e l'assistenza** all'attività sportiva dilettantistica

RAS- Regolamento Dip. Sport 27/03/2023

Art. 5 – requisiti iscrizione – lett. e)

- Gli ESD devono svolgere attività sportiva, **compresa** l'attività didattica e formativa;
- In particolare ... devono trasmettere con apposita dichiarazione ... tramite l'Organismo di Affiliazione ... non oltre 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di **ALMENO UN'ATTIVITA' SPORTIVA O DIDATTICA O FORMATIVA**

Requisiti statutari – art. 9 Decreto 36

Attività secondarie e strumentali - condizioni

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali solo **a determinate condizioni**:

- **Siano previste nello statuto** (necessità di adeguare gli statuti attuali)
- **Abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali/principali
- **secondo criteri e limiti definiti con decreto** dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

N.B.!! Stessa formulazione art. 6 C.T.S.



Attività Secondarie e Strumentali – D.M. 19.05.2021 n. 107

Il decreto, con riferimento all'art. 6 del C.T.S.:

Fissa un limite quantitativo massimo che i ricavi delle **Attività Diverse** – considerate sempre di natura commerciale – svolte dagli Enti del Terzo Settore (comprese le A.P.S.) non possono superare:

- **30% delle entrate complessive dell'ente**
OPPURE
- **66% dei costi complessivi dell'ente** - fra i quali vanno tenuti in considerazione i costi figurativi dei volontari e altre componenti «figurative»

Requisiti statutarî – art. 9 Decreto 36

Attività secondarie e strumentali – intervento del correttivo

Le seguenti entrate:

- sponsorizzazione e pubblicità;
- cessione dei diritti e indennità di formazione atleti;
- gestione impianti e strutture sportive (corsistica);

Pur rimanendo «attività diverse», non rilevano ai fini dei limiti da definire con il decreto di cui sopra

Requisiti statutarî – art. 9 Decreto 36

Attività secondarie e strumentali

Problema (potenziale)

- Entrate del BAR/Ristorante;
- Entrate da vendita materiale sportivo;
- Corsi per attività diverse da quelle sportive (musica – doposcuola etc);
- Entrate dei centri estivi (se non si fanno solo attività sportive);
- Corsi in discipline sportive «non riconosciute»?
-

Requisiti statutari – art. 7 e 9 Decreto 36

Adeguamento degli statuti - riepilogo

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, è **elemento essenziale** da inserire in statuto
- **Devono** essere comprese anche la didattica, la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- **Può (opportunità, non obbligo)** essere previsto lo svolgimento di altre attività (art. 9 "attività secondarie e strumentali") ad es culturali, o artistiche, o commerciali, unitamente, ed a supporto, a quelle sportive, che devono rappresentare l'oggetto dell'attività principale.
- Tali attività saranno considerate «**diverse**», e **dovranno essere esplicitamente previste, altrimenti** non sarà possibile esercitarle.
- le attività di sponsorizzazione, pubblicità, merchandising, gestione di posti di ristoro, ecc. dovranno essere indicate quali attività secondarie e strumentali.



Adeguamento degli statuti

- Occorre modificare il vigente statuto se attualmente in regola alle previsioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e all'art. 148 TUIR?
- Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?
- In caso di nuova costituzione di ASD/SSD prima del 1.7.2023 si devono applicare le nuove norme?

Verificare i temi dell'oggetto sociale, delle attività diverse e dell'incompatibilità delle cariche

occorre **assemblea straordinaria**

(non è prevista deroga che consenta ass. ordinaria per le modifiche di adeguamento statutario come per gli Enti del terzo settore)

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Idem per le ASD in possesso della Personalità Giuridica

Si consiglia di prevedere già clausole statutarie adeguate alle disposizioni del D.Lgs 36/2021

Requisiti statutari – art. 7 e 9 Decreto 36

Modifica statuti - termine

- Entro quando va operata la modifica statutaria?
- 01/07/2023 ???
- la riforma non prevede termini di adeguamento degli statuti per le associazioni che siano già iscritte al RAS
- l'art.12 del D.Lgs. n.39/2021 dispone per tali soggetti la trasmigrazione automatica, dal vecchio al nuovo registro, senza ulteriori previsioni circa l'adeguamento statutario
- Riforma del T.S. ha previsto un periodo transitorio per adeguamento statuti

Deposito Statuto al RAS

Regolamento RAS . All. 1 – lett. F)

Ogni ente sportivo, **per il tramite degli Organismi sportivi di affiliazione** deve caricare i seguenti atti:

1. Statuto Vigente (con data documento);
2. Atto Costitutivo (con data documento) o dichiarazione sostitutiva;
3. Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze.

- **Non deve (per ora) essere caricato il bilancio**



Requisiti statutarî – adeguamenti correttivo per ETS

- Se le ASD/SSD assumono la qualifica di ETS/Imprese Sociali il requisito di svolgimento in via principale dell'attività sportiva non è richiesto;
- Per questi enti lo svolgimento di attività di interesse generale diverse da quelle sportivo-dilettantistiche è assimilato alle attività principali;
- Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del cc, ad eccezione della disciplina della distribuzione degli utili e della devoluzione del patrimonio



Requisiti statutari – art. 8 Decreto 36

Distribuibilità parziale degli utili

in analogia con il sistema delle imprese sociali gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di **società** potranno:

- **Destinare una quota degli utili** ad aumento gratuito del capitale sociale (inferiore al 50% degli utili di esercizio e nei limiti dell'indice ISTAT di inflazione annua);
- **Distribuire utili ai soci**, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- **Rimborsare al socio** il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.

ATTENZIONE: problema compatibilità con art. 148, c. 8, lett. a) - f), T.U.I.R. ai fini della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici



Requisiti statutari – art. 8 Decreto 36

Assenza di scopo di lucro

- Viene riformulato il concetto di **assenza di scopo di lucro**;
- per la quantificazione del “**lucro indiretto**” viene richiamato *l’art.3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017 (Imprese Sociali)*, il che comporta, rispetto all’attuale situazione, l’individuazione di indici a livello puntuale, ancorché di non semplicissima interpretazione;
- Viene ampliata (mutuando la disciplina delle imprese sociali) la platea dei soggetti “sotto osservazione”, aggiungendo ai “*soci ed associati*”, anche le figure “***lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto***”

Requisiti statutari – art. 11 Decreto 36

Incompatibilità

- Viene ampliato il regime **dell'incompatibilità degli amministratori** a ricoprire cariche societarie nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, prevedendo che tale incompatibilità non è più legata "*alla medesima carica*", come previsto dall'art. 90, ma si estende a "*qualsiasi carica*" in altre a.s.d. o s.s.d.

Tesseramento

- viene chiarito che il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo;
- viene disciplinato il tesseramento degli atleti minorenni, compresi quelli stranieri;
- Il tesseramento dei minori può essere richiesto disgiuntamente da ciascun genitore, in caso di separazione si applicano gli artt. 337-bis e segg.ti c.c.;
- Per il tesseramento dei minori che abbiano compiuto almeno 14 anni è necessario l'assenso del ragazzo.

N.B!! Rivedere procedure/modulistica tesseramento



Tesseramento

- possibilità di tesserare - con le stesse modalità previste per gli atleti minorenni italiani - i minori stranieri,
- seppure non in regola con i provvedimenti di ingresso e di soggiorno, purché iscritti da almeno un anno ad una classe (qualsiasi) dell'ordinamento scolastico.
- il tesseramento di tali atleti rimane valido anche dopo il compimento della maggiore età fino al perfezionamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.
- **NB: disposizioni federali preciseranno le norme legislative (ex lege indicazioni generali, precisazione necessaria in virtù della specificità del singolo sport)**



Abolizione del vincolo sportivo – art 31 Decreto 36

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il:

01 luglio 2023 per i tesseramenti «nuovi»

31/12/2023 per i tesseramenti «vecchi» (cioè per i rinnovi)

1. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.
2. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.



Difficoltà di programmazione pluriennale

Premio di formazione tecnica– art 31 Decreto 36

Le FSN prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

- a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche c/o le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica;
- b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche c/o le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo



Il Bilancio (Rendiconto Economico – Finanziario)

- **Viene mantenuta la previsione statutaria della redazione obbligatoria del Bilancio di Esercizio (o REF)**
- **Non è più previsto (contrariamente alla previsione iniziale) l'obbligo di deposito del bilancio c/o il Registro delle Attività Sportive;**
- **Non è prevista – al contrario del T.S. – alcuna forma obbligatoria per il bilancio;**
- Può essere opportuno adottare le forme previste per il T.S. per documentare la natura secondaria delle attività diverse;
- Non è richiesta la redazione di un bilancio sociale ;
- Non sono previste soglie al di sopra delle quali scatta l'obbligo dell'Organo di Controllo: per le S.S.D. varranno le regole civilistiche, per le A.S.D. l'Organo di Controllo potrebbe non essere mai nominato (salvo che lo richieda lo statuto)



LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI



personalità giuridica

Asd **con e senza** personalità giuridica



Diversa modalità costitutiva - diversi controlli - diverse formalità



Diversa responsabilità per debiti del sodalizio:

- CON P.G.: Autonomia patrimoniale perfetta
- SENZA P.G.: Autonomia patrimoniale imperfetta (art. 38 c.c.)

personalità giuridica – situazione attuale

Asd senza personalità giuridica

- iter di costituzione semplice;
 - non è richiesto l'atto notarile ma un semplice accordo scritto tra gli associati (da registrare all'Agenzia Entrate per benefici fiscali);
 - devono rispettare requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2021 (ex art. 18 L. 289/2002);
 - nessun controllo sul patrimonio iniziale
- 
- Minori garanzie per i terzi
 - Autonomia patrimoniale imperfetta ex art. 38 c.c.: risponde (solidalmente ed illimitatamente) dei debiti dell'associazione anche chi ha agito in nome e per conto della stessa

personalità giuridica – situazione attuale

Asd con personalità giuridica Iter costitutivo:

- Atto pubblico per la costituzione (atto notarile);
- Rispetto requisiti ex art. 16 c.c.;
- Meritevolezza dello scopo;
- Congruità del patrimonio al raggiungimento dello scopo = tutela per i terzi;
- Richiesta da effettuare alle Prefetture o alle Regioni
- iscrizione nel Registro delle persone giuridiche



Con la riforma cambia!

personalità giuridica

Art. 7 e 14 decreto 39

- Le ASD possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquisire la P.G. mediante l'iscrizione al Registro
- Occorre predisporre l'atto costitutivo (o la variazione statutaria) attraverso **atto pubblico (notaio)**;
- Il notaio **verifica le condizioni previste dalla legge** e deposita l'atto al Dipartimento per lo sport richiedendo l'iscrizione al Registro;
- Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro
- **Non è prevista alcuna soglia minima patrimoniale** (nel T.S. 15.000,00 €);
- S.S.D. a r.l. possono essere costituite con una C.S. anche < a 10.000,00 €, pari almeno ad 1 € (art. 2463, c. 4, c.c.)



personalità giuridica

Art. 7 e 14 decreto 39

- **Non è prevista alcuna disciplina per il mantenimento dell'integrità patrimoniale;**
- Il codice del T.S. (art. 22), in caso di riduzione del patrimonio minimo al di sotto del limite legale, prevede le medesime disposizioni del c.c. in materia di società di capitali, con conseguenti responsabilità degli amministratori dell'ente;
- Nel silenzio della norma, ed in attesa di eventuali chiarimenti, si ritiene debbano essere applicati anche agli enti sportivi le disposizioni del T.S.
- **Per dimostrare la sussistenza di un patrimonio netto positivo è necessaria la predisposizione di un bilancio in senso tecnico (S.P. + Conto Economico);**
- **Conseguentemente, è necessario un impianto contabile nella forma della contabilità ordinaria (partita doppia) – indipendentemente dall'assenza di uno specifico obbligo normativo.**

Situazione di equilibrio patrimoniale



PATRIMONIO NETTO
(Garanzia per i terzi)
Deve essere > ZERO



Situazione di squilibrio/Deficit

PATRIMONIO NETTO negativo

Responsabilità Amministratori

ATTIVO

PASSIVO (DEBITI)

**Il nuovo REGISTRO
Attività Sportive Dilettantistiche
c/o il dip.to dello sport**



I REGISTRI

FINO AL 31/08/2022: Registro delle Società ed Associazione Sportive Dilettantistiche c/o il CONI

- Il CONI era l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta da ASD e SSD (art. 7, D.L. 136/2004 – abrogato a far data dal 31/08/2022);
- Con delibere del C.N. n. 1566 DEL 20/12/2016, 1568 del 14/02/2017 e 1569 del 10/05/2017 sono state individuate le **discipline sportive «riconosciute»**;
- Con delibera 1574 del 18/07/2017 è stato adottato il regolamento di attuazione del Registro;
- Ai sensi del Regolamento le ASD e SSD iscritte devono svolgere **SIA** attività sportiva (agonistica) **CHE** attività didattica, nell'ambito delle attività sportive «riconosciute»;
- Cfr. decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del 29 marzo 2021 nr. 29.
- Delibera 1726 del 20/12/2022: mantenimento nel Registro fino al 31/12/2022 anche se attività sportiva e didattica sono alternative



I REGISTRI

CIRCOLARE N. 18/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

OGGETTO: *Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.*



I REGISTRI

A tal proposito deve essere evidenziato che le nuove regole di funzionamento del Registro, approvate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, sono maggiormente funzionali sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali.

In particolare la previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.



I REGISTRI

**Dal 01/09/2022: Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche
c/o il DIP. SPORT**

Struttura del Registro della Attività Sportive – art. 5 decreto 39

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono **attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, operanti nell'ambito di una FSN, DSA, o EPS riconosciuti dal CONI.
2. L'iscrizione nel Registro **certifica la natura dilettantistica dell'attività svolta** dalle Società e Associazioni sportive, **per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica**.

Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche – art. 4 decreto 39



I REGISTRI

duplicazione adempimenti

Comunicato Dipartimento Sport 29/08/2022

Approvazione Regolamento del nuovo registro: di fatto una riproposizione del regolamento Registro CONI, comprese le discipline sportive riconosciute e la necessità di svolgere **SIA** attività sportiva **CHE** attività didattica

Delibera CONI 1720 15/09/2022

«vecchio» Registro CONI rimane necessario per: riconoscimento ai fini sportivi – acquisizione diritto di voto nelle assemblee federali – utilizzo simboli e marchi CONI – accesso Organi di Giustizia sportiva – partecipazione iniziative istituzionali – altri effetti previsti da norme sportive

Comunicato Dipartimento Sport 23/09/2022

Il «nuovo» Registro **sostituisce a tutti gli effetti** il precedente Registro CONI – come indicato dall'art. 12 del D.Lgs. 39/2021



I REGISTRI

E se l'ASD è anche ETS/APS Sportiva?

Iscrizione in TRE Registri (e relativi adempimenti)

- RUNTS c/o MLPS
- RNASD c/o Dipartimento Sport
- Registro ASD/SSD c/o CONI



Procedura iscrizione al RAS

Trasmigrazione:

- **Le a.s.d. e s.s.d. già iscritte** al Registro CONI prima del 23 agosto 2022 sono automaticamente trasferite al nuovo Registro ,e dovranno a tal fine creare una nuova utenza seguendo la procedura di seguito descritta.
- **Le a.s.d. e s.s.d. di nuova costituzione** dovranno, invece, presentare la domanda di iscrizione che sarà inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva con tutti i documenti richiesti dall'art. 6 del D.Lgs. 39/2021.
- Dal **01/07/2023** potranno iscriversi al RAS anche gli **enti del terzo settore** non costituiti in forma di Asd o Ssd (reg.to RAS 27/03/2023)
- Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata



STRUTTURA DEL RAS

Articolo 4 del Regolamento

2) Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportosalute.eu di Sport e salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:

a. "sezione pubblica" - contenente i dati delle Associazioni/Società iscritte al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web di Sport e salute Spa;

b. "sezione riservata" - contenente ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati.

L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può chiedere a Sport e salute Spa di procedere



Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche



Dipartimento
per lo sport

SPORT
E SALUTE



Sezione pubblica

Regolamento e norme

Guide utente

FAQ

CERCA ASD/SSD NEL REGISTRO PUBBLICO

CERCA ASD/SSD PARALIMPICA NEL REGISTRO PUBBLICO



Procedura iscrizione al RAS

I legali rappresentanti delle a.s.d./s.s.d. già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022, cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di 2 Settembre 2022 ASD/SSD” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’a.s.d./s.s.d. e del legale rappresentante.

The screenshot shows the RAS website interface. At the top, there is a blue header with the text "Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche" and logos for the "Dipartimento per lo sport" and "SPORT E SALUTE". A "ACCEDI" button is visible in the top right corner. Below the header, the main heading reads "NUOVA UTENZA LEGALE RAPPRESENTANTE". The form contains two input fields: "Codice fiscale ASD/SSD" and "Codice fiscale legale rappresentante". At the bottom of the form, there are two buttons: a blue "← INDIETRO" button and a green "✓ VERIFICA DATI" button.

Procedura iscrizione al RAS

All'esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

1. Completare i dati richiesti relativi al Legale Rappresentante (dati anagrafici e di contatto)
2. Scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online;
3. Caricare il documento di identità del legale rappresentante;
4. Salvare e confermare il completamento della richiesta account.

A questo punto, l'utente riceve istruzioni via e-mail per la creazione della password ed entrando nell'area riservata potrà scaricare e stampare il Certificato

Procedura iscrizione al RAS

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche



Dipartimento
per lo sport

SPORT
E SALUTE

NUOVA UTENZA LEGALE RAPPRESENTANTE

Relazione con PROSPER Codice Fiscale 000-000 *		
Codice Fiscale legale rappresentante *		
Legale rappresentante *		
Nome *	Cognome *	
Luogo di nascita *	Data di nascita *	Sesso *
Indirizzo di residenza *		
CAP *	Comune *	
Contatti e documenti *		
Numero di telefono *		
Indirizzo e-mail *		Ripeto indirizzo e-mail *
Tipo documento identità *		Numero documento identità *
<input type="button" value="Carica documento d'identità"/>		
<input type="button" value="Carica dichiarazione sostitutiva"/>		
<input type="button" value="Carica documentazione firmata"/>		



Il nuovo certificato

 **Dipartimento
per lo sport** | **SPORT
E SALUTE**

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in _____ C.F. _____
e legale rappresentante _____

AFFILIATA A

_____ con validità fino al **31/12/2022**

che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.



Procedura iscrizione al RAS

- Per quanto riguarda le **a.s.d./s.s.d. non ancora iscritte al Registro al 23 agosto 2022**, gli Organismi Sportivi dovranno inserire in piattaforma il Codice Fiscale dell'a.s.d./s.s.d. e il Codice fiscale del relativo legale rappresentante.
- A seguito dell'inserimento di questi due dati in piattaforma da parte dell'Organismo Sportivo, il legale rappresentante della a.s.d./s.s.d. può procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto descritto i precedenza.
- Qualora il sistema rilevi che il codice fiscale dell'a.s.d./s.s.d. e del legale rappresentante non siano coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dall'Organismo Sportivo, l'iter di creazione della domanda non andrà avanti.



Domanda di iscrizione – art. 6 decreto 39

La domanda di iscrizione **è inviata** – esclusivamente in forma telematica - al **Dipartimento per lo sport**, su richiesta delle ASD – SSD, **dalla FSN, DSA o EPS** (non è più onere della ASD)

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione

1. La ragione sociale o denominazione, natura giuridica, C.F. ed eventuale P.IVA dell'ASD/SSD;
2. I dati inerenti alla sede legale e i recapiti – compreso indirizzo mail;
3. Lo statuto vigente (data documento e file pdf);
4. L'Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva (data documento e file pdf);
5. Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze (data documento e file pdf);
6. I dati dei tesserati;



Regolamento RAS – DPCM 27/03/2023

- Tra i documenti da depositare è previsto anche lo statuto (adeguato alle disposizioni del D.Lgs 36/2021)
- L'iscrizione al RAS certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività esercitata (il riconoscimento sportivo dilettantistico è rilasciato dalla FSN/EPS/DSA al momento dell'affiliazione)
- L'iscrizione al RAS è presupposto per poter "accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura" (articolo 2, comma 1, lett. gg), nonché per la fruizione delle agevolazioni fiscali e previdenziali.
- Il Registro trasmetterà l'elenco dei soggetti iscritti alla Agenzia delle entrate al fine di attestarne il diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per le sportive dilettantistiche.
- viene previsto l'istituto della "**delega**" – fino a un massimo di tre – **per l'accesso e la comunicazione** di alcuni specifici dati al Registro ("i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro"); risultano pertanto delegabili le comunicazioni relative ai lavoratori sportivi per i cui adempimenti è possibile avvalersi del Registro.



LE ATTIVITA' NEL REGISTRO CONI E NEL RAS

REGOLAMENTO REGISTRO CONI	REGOLAMENTO RAS
<p>Con "ATTIVITÀ SPORTIVA" si intende lo svolgimento di <u>eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di riferimento</u>. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.</p>	<p>Con "ATTIVITÀ SPORTIVA" si intende l'organizzazione e/o la partecipazione di una ASD/SSD a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.</p>
<p>Con "ATTIVITÀ DIDATTICA" si indicano i <u>corsi di avviamento allo sport</u> organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione.</p>	<p>Con "ATTIVITÀ DIDATTICA" si intende <u>l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo</u> di affiliazione <u>e/o dalla ASD/SSD</u> in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.</p>
<p>Con "ATTIVITÀ FORMATIVA" si indica <u>l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati</u> dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo.</p>	<p>Con "ATTIVITÀ FORMATIVA" si intendono le iniziative finalizzate alla <u>formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo</u> che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.</p>

LE ATTIVITA' NEL REGISTRO CONI E NEL RAS

DISGIUNTIVA (o inclusiva)	CONGIUNTIVA
DEFINIZIONE DI SPORT → <i>qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli</i>	DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE E SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (art. 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2021) → <i>"soggetti giuridici affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva, "nonché" la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"</i>
DEFINIZIONE DI REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (RAS) (art. 2 lett. gg) del D.Lgs.36/2021), → "registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, "compresa" l'attività didattica e formativa.	Regole per l'iscrizione al RAS (art. 6, comma 2, lett. d) D.Lgs. 39/2021) → allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative , con l'obbligo annuale per le ASD/SSD di comunicare al RAS stesso eventuali variazioni intervenute
OGGETTO SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 7 del D.Lgs. 36/2021) → deve avere "specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, "ivi comprese" la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	L'art. 4 del Regolamento del RAS → <i>"Devono essere iscritte nel Registro le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e, sussistendone i presupposti, gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva "nonché" la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, se riconosciute ai fini sportivi da una FSN, una DSA o un EPS e se affiliate a uno di questi Organismi.</i>
L'area del dilettantismo (art. 38, co.1bis D.Lgs. 36/2021) → comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.	L'art. 4 del Regolamento del RAS (requisiti per l'iscrizione) → svolgono comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa;



LE ATTIVITA' AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO


PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE (detenuto dal **CONI**)

- L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

.....

svolgono comprovata attività sportiva «e» didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

.....



Collegio di Garanzia CONI n.29/2021 → prevale la «e»

Delibera C.N. CONI 16/12/2022 → prevale la «o»

Cass. 3008/2021 del 26/10/2021

un'attività può essere considerata «sportiva» se ha «natura fisica», ovvero è `caratterizzata da una componente fisica non irrilevante..... non è necessario che vengano preparati atleti per le gare, poiché non è richiesto che «l'attività sportiva sia praticata ad un determinato livello» o che l'esercizio fisico sia «finalizzato a partecipare a competizioni sportive» → **prevale la «o»**

PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (detenuto dal **Dipartimento per lo Sport**)

- Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche **che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.



Riconoscimento ai fini sportivi – Art. 10 Decreto 36

- Le ASD e SSD **sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA ed EPS**
- **La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività** svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante **l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport**, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte
- Il dipartimento dello sport – attraverso Sport & Salute – esercita le funzioni ispettive



Opponibilità ai terzi degli atti depositati - art. 10 decreto 39

- Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione (a meno che l'ente dimostri che i terzi ne erano a conoscenza)
- **Natura dichiarativa della pubblicazione e opponibilità ai terzi – compresi organismi di vigilanza**

Certificati– art. 15 decreto 39

Al fine di semplificare le procedure il Dipartimento per lo sport predisporrà specifici moduli per l'autocertificazione, da parte di ASD e DSSD, di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa



Il Trattamento tributario Dopo la riforma

**Art. 12 e 36 D.Lgs 36/2021
+ coordinamento normativo**



Enti sportivi dilettantistici «puri» (non ETS)

Vengono confermate:

- **L. 398/1991;**
- Art. 25, L. 133/1999: non concorrenza formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e per un numero max due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato in € 51.645,68 di
 - a) proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
 - b) proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
- Non commercialità dell'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali (quote associative – art. 148, c. 1, Tuir);
- **De-commercializzazione corrispettivi specifici** da soci e tesserati (art. 148, cc. 3 e 8, Tuir);



Enti sportivi dilettantistici «puri» (non ETS)

Vengono confermate (segue):

- Non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita di qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 149, c. 4, Tuir);
- Presunzione natura pubblicitaria spese di sponsorizzazione in favore di ASD e SSD
- Detraibilità spese fino a 210€ annui per la frequenza a corsi sportivi da parte di ragazzi (fino a 18 anni);
- Esenzione imposta di bollo su atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da Asd e SSD;
- Esenzione IVA premio di addestramento e formazione tecnica;



Enti sportivi dilettantistici «puri» (non ETS)

Trattamento tributario dei compensi sportivi

- L'attuale disciplina (art. 67, c. 1, lett. m), viene abrogata
- Viene «rivoluzionato» il trattamento tributario (e previdenziale) dei collaboratori sportivi

Enti sportivi dilettantistici ETS

Trattamento tributario (art. 89, CTS):

- **NO L. 398/1991** (Tranne che per S.S.D. a R.L./Imprese Sociali);
- Per attività Commerciali: regimi fiscali ex art. 86 CTS (se APS) fino a 130.000,00 € o art. 80 CTS (senza limiti ma con coeff.ti più penalizzanti);
- NO de-commercializzazione ex art. 148 Tuir (Tranne che per S.S.D. a R.L./Imprese Sociali);
- De-commercializzazione SOLO per **ASD/APS** (art. 85 C.t.S.);
- Per ETS **≠** APS  «test di commercialità» delle singole attività Art. 79 CTS;

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

grazie per l'attenzione





Dott. Giuliano Sinibaldi

Studio Sinibaldi Marinelli

Galleria dei Fonditori n. 3

61122 – Pesaro (PU)

Contatti

Tel: 0721.451363

email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it

web: www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata

